

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella

Adottato con Deliberazione del Consiglio del 27.01.2020

SOMMARIO

1. Ambito di applicazione e destinatari.
2. Obblighi del personale dipendente.
3. Obblighi dei Consiglieri.
4. Obblighi dei Destinatari.
5. I principi etici generali.
6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
7. Rapporti con i terzi (collaboratori, consulenti e fornitori).
8. Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie
9. Approvazione del Codice Etico e relative modifiche.
10. Modalità di diffusione.
11. Disposizioni finali.

1. Ambito di applicazione e destinatari.

Obiettivo del presente Codice Etico è quello di stabilire, in modo chiaro ed evidente, i principi ai quali si devono attenere tutti coloro che, all'interno del Consiglio, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché tutti i dipendenti, collaboratori, e, in ogni caso, chiunque altro intrattenga con esso rapporti, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero operi a qualsivoglia titolo, tutti di seguito definiti 'Destinatari'.

Sono Destinatari del presente Codice anche tutti i collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consiglio.

I rapporti di collaborazione di cui sopra, nonché i conferimenti di incarico sono regolati come da indicazioni del Piano integrato della Prevenzione della Corruzione adottato dal Consiglio, al quale si fa integrale rinvio.

Tutte le attività del Consiglio sono improntate al più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza, riservatezza, diligenza, lealtà e buona fede.

I Destinatari devono essere posti nelle condizioni di conoscere i contenuti del presente Codice Etico ed il personale dipendente è chiamato a contribuire attivamente alla sua osservanza.

A tali fini, il presente Codice Etico sarà portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, all'indirizzo <https://www.ordineavvocatibiella.it>, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Obblighi del personale dipendente.

I Dipendenti del Consiglio dell'Ordine sono tenuti ad ispirarsi ai principi del presente Codice Etico, in particolar modo per quanto concerne la fissazione di obiettivi, la proposta e realizzazione di progetti, di investimenti e nell'esercizio di qualsivoglia azione che possa avere riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici del Consiglio.

I Dipendenti svolgono le mansioni di loro competenza secondo principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale ed operano in conformità alle disposizioni legislative vigenti, nonché alle procedure stabilite dal Consiglio ed alle disposizioni regolamentari approvate.

Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai Dipendenti del Consiglio deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni, anche come regolate e stabilite nel Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza e l'Integrità di cui si è dotato il Consiglio, al quale, per quanto qui non espressamente previsto, si fa integrale rinvio.

In particolare, ai Dipendenti è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento che possa risultare contrario a tali disposizioni, nonché di informare i terzi che entrino in rapporto con il Consiglio circa le regole etiche e comportamentali del medesimo Codice Etico.

Il Consiglio si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni che in concreto dovessero verificarsi e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali applicabili.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le misure contenute nel Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione, anche con riferimento agli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati e segnalazioni.

3. Obblighi dei Consiglieri.

I Consiglieri sono tenuti ad ispirarsi ai principi del presente Codice Etico nel fissare obiettivi, nel proporre e realizzare progetti, investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici del Consiglio.

I Consiglieri assicurano, sin dalla loro proclamazione, di svolgere la propria attività, anche istituzionale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, correttezza, riservatezza, nonché dei principi deontologici vigenti.

I Consiglieri svolgono i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio dalla Legge Professionale n. 247/2012, secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale, operando non solo in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell'insediamento del Consiglio, ma anche in relazione ai compiti ed alle funzioni attribuite al Consiglio dalla normativa regolamentare adottata dal Consiglio Nazionale Forense, in attuazione della Legge sull'ordinamento professionale, nonché dai Decreti ministeriali.

Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai Consiglieri, in nome e per conto del Consiglio, anche quale delegati di specifiche funzioni, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni, come regolate e stabilite anche nel Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità, al quale per quanto qui non espressamente previsto si fa integrale rinvio.

Ai Consiglieri è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento contrario alle disposizioni medesime,

nonché di informare i terzi che entrino in rapporto con il Consiglio circa le regole etiche e comportamentali dello stesso Codice Etico.

I Consiglieri, nell'esercizio delle attività che svolgono in favore del Consiglio, si impegnano a rispettare il vigente Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio, nell'osservanza e rispetto del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense ed in ottemperanza alle previsioni di cui ai Regolamenti n. 1 e n. 2 del 2014 adottati dal Consiglio Nazionale Forense, si impegna a comunicare al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense qualunque violazione che, in concreto, dovesse essere posta in essere da alcuno dei Consiglieri nell'esercizio dell'attività amministrativa svolta per il Consiglio, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della Legge n. 247/2012.

4. Obblighi dei Destinatari.

I Destinatari sono tenuti ad ispirarsi ai principi del presente Codice Etico nel fissare obiettivi, nel proporre e realizzare progetti ed investimenti, nonché nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia rilievo sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici del Consiglio.

I Destinatari improntano l'attività che svolgono a qualsiasi titolo in favore del Consiglio ai principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale e, nello svolgimento delle attività loro assegnate, operano in conformità alle disposizioni legislative vigenti, nonché alle procedure stabilite dall'organo di indirizzo ed alle disposizioni regolamentari approvate.

Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai Destinatari deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni.

In particolare, ai Destinatari è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario.

Il Consiglio si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni che in concreto dovessero verificarsi e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti di conferimento di incarichi professionali, nonché di regolamentazione dei rapporti privatistici di sottoscrizione di contratti.

5. I principi etici generali.

Il Consiglio, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e degli interessi pubblici sottesi alla propria missione, persegue nell'ambito dello svolgimento della propria attività l'osservanza dei seguenti principi etici:

- legalità;
- imparzialità;
- trasparenza e correttezza;
- riservatezza;

- sicurezza sul lavoro;
- professionalità ed affidabilità;
- lealtà e buona fede;
- prevenzione del conflitto di interessi;
- tutela della concorrenza;
- prevenzione del riciclaggio.

I principi che devono ispirare l'attività del Consiglio ed improntare la condotta dei Destinatari sono di seguito meglio specificati.

5.1. Legalità.

I comportamenti dei dipendenti, dei Consiglieri e dei Destinatari, nell'ambito dello svolgimento di attività lavorative e professionali in favore del Consiglio, sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi e della normativa applicabile e sono ispirati a lealtà, onestà, correttezza e trasparenza.

Il Consiglio non promuove, né intrattiene rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge.

5.2. Imparzialità.

Nella gestione delle diverse attività svolte dal Consiglio ed in tutte le relative decisioni i Dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono operare con imparzialità nell'interesse del Consiglio medesimo, assumendo le decisioni con indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

5.3. Trasparenza e correttezza.

Ogni azione, operazione, transazione e negoziazione deve ispirarsi alla massima trasparenza, correttezza ed affidabilità. In particolare, ogni azione, operazione, transazione e negoziazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità del Consiglio secondo i criteri indicati dalla legge ed i principi contabili applicabili; inoltre, deve essere debitamente autorizzata con Delibera del Consiglio e risultare verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché i documenti contabili siano corrispondenti ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti del Consiglio un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta.

Sarà, pertanto, necessario che detta documentazione sia resa facilmente reperibile ed archiviata secondo criteri logici e di semplice consultazione.

I Dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari del presente Codice sono tenuti a rendere, anche all'esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false e/o comunque non corrispondenti al vero.

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito in questa sede, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni adottate nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

5.4. Riservatezza.

Il Consiglio riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta posta in essere dai Dipendenti, dai Consiglieri e dai Destinatari. A tale scopo assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.

La comunicazione a terzi delle suddette informazioni deve avvenire esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati e, in ogni caso, in conformità alle vigenti disposizioni, nonché in osservanza dei principi della parità e della contestualità informativa; nella comunicazione a terzi di informazioni riservate deve essere espressamente dichiarato il carattere riservato dell'informazione e richiesta l'osservanza dell'obbligo di riservatezza ai terzi.

Nell'ambito dei rapporti con il Consiglio e con i suoi interlocutori, i Dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o attività, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse del Consiglio.

Tutte le informazioni ottenute in relazione al proprio rapporto di lavoro e/o di collaborazione sono di proprietà del Consiglio.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui il Consiglio intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti di affari, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza.

Nessun Dipendente, Consigliere e/o Destinatario può trarre vantaggi di alcun genere, diretti od indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni ad altri.

La riservatezza è garantita anche attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione dei dati custoditi su supporti informatici in possesso del Consiglio.

5.5. Sicurezza sul lavoro.

Il Consiglio promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri Dipendenti in tutti i luoghi in cui venga svolta l'attività lavorativa.

Il Consiglio si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la

diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

In quest'ottica, ogni Dipendente è chiamato a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui opera e ad adottare comportamenti responsabili a tutela propria e di terzi.

5.6. Professionalità ed affidabilità.

Tutte le attività del Consiglio devono essere condotte con massimo impegno, diligenza, professionalità ed affidabilità, tutelando la reputazione del medesimo Consiglio.

5.7. Lealtà e buona fede.

Nello svolgimento dell'attività professionale, si richiedono lealtà e buona fede, in spirito di rispetto e collaborazione reciproca, nonché il puntuale e corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e delle prestazioni richieste.

5.8. Prevenzione dei conflitti di interessi.

Nello svolgimento della propria attività, i Dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono evitare situazioni di conflitto di interessi.

Per conflitto di interessi deve intendersi il caso in cui il Dipendente, il Consigliere o il Destinatario persegua un interesse diverso dai ruoli e dalle funzioni del Consiglio, o compia attività che possa, comunque, interferire con la capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse del Consiglio stesso, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari.

5.9. Prevenzione del riciclaggio.

I Destinatari, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con il Consiglio, non dovranno, in alcun modo ed in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri partners, il Consiglio ed i propri Dipendenti e/o Collaboratori dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte, anche provvedendo a richiedere documentazione comprovante tali requisiti (ad esempio certificazione antimafia).

Il Consiglio si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le relazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, devono sempre ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge

applicabili, ai principi di trasparenza, onestà e correttezza, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Consiglio.

L'assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione o di rapporti aventi comunque carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente ai soggetti dotati di idonei poteri od a coloro che siano da questi formalmente delegati.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Consiglio non deve influenzare impropriamente le decisioni della stessa, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per suo conto.

È fatto assoluto divieto di utilizzare qualsiasi pratica corruttiva per ottenere vantaggi da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per sé e/o per il Consiglio.

Il Consiglio si astiene da comportamenti contrari ai Principi etici generali del presente Codice, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- chiedere o ricevere omaggi o altre utilità nello svolgimento delle attività di propria competenza, salvo non si tratti di omaggi di modico valore ammessi dalle pratiche commerciali e comunque in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. n. 62/2013;

- offrire o promettere omaggi od altre utilità, direttamente o tramite terzi, sfruttando relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore, che non influenzino il beneficiario;

- offrire o promettere omaggi o altre utilità, direttamente o tramite terzi, sfruttando relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio per beneficiare di vantaggi nel corso di procedure ad evidenza pubblica;

- costringere o indurre terzi a dare o promettere, anche in favore di propri familiari e più in generale di terzi, denaro o altre utilità;

- fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti da Pubbliche Amministrazioni, Organismi nazionali e/o comunitari;

- venire meno, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare informazioni a proprio vantaggio;

- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;

- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, al fine di conseguire vantaggi per il Consiglio.

Il Consiglio agisce nel rispetto delle leggi e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

In particolare, per ciò che concerne la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto, soprattutto in ipotesi di comunicazioni che non determinino l'attivazione di veri e propri procedimenti amministrativi, le predette comunicazioni potranno avvenire via PEC. Inoltre, in via generale, tutte le comunicazioni di posta elettronica dovranno essere riscontrate con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e dell'eshaustività della risposta.

Inoltre, il Consiglio collabora con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine e si impegna a garantire piena disponibilità nei confronti di chiunque svolga ispezioni o controlli.

7. Rapporti con i terzi (collaboratori, consulenti e fornitori).

Il Consiglio gestisce i rapporti con i terzi con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni professionali e rapporti di fiducia solidi e duraturi, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne.

Nell'ambito di affidamento di incarichi a terzi per le forniture di beni, la prestazione di servizi e l'affidamento di lavori pubblici, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia e dai regolamenti interni, il Consiglio garantisce la correttezza e la trasparenza, nonché la lealtà e l'equità delle procedure e delle informazioni, nel rispetto del principio di imparzialità, parità dei concorrenti e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Consiglio, nella conduzione delle gare e di qualsiasi altra attività volta all'aggiudicazione di contratti, deve comportarsi correttamente, rispettando i requisiti espressi nel bando di gara e/o nella diversa e ufficiale documentazione, puntando sulla qualità tecnica ed economica delle offerte in un'onesta competizione.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto avvengono sulla base di valutazioni obiettive ed imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo, sulle garanzie fornite e su altri requisiti di necessità e utilità.

Il Consiglio si impegna ad operare solo con imprese e persone qualificate e di buona reputazione, che devono attenersi ai principi espressi nel presente Codice, a pena della risoluzione del contratto e delle conseguenti azioni risarcitorie.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il Consiglio potrà prevedere - negli avvisi, bandi di gara, lettere d'invito - che il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente Codice Etico costituisca causa di esclusione dalle procedure di scelta del contraente.

8. Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie.

L'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti del Consiglio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 cod. civ.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Il rispetto dei principi del presente Codice Etico forma parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti di natura professionale e commerciale con il Consiglio. Di conseguenza, l'eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute potrà costituire inadempimento delle stesse obbligazioni con ogni conseguenza di legge.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà dare origine a segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, in sede penale, civile, contabile e/o amministrativa.

9. Approvazione del Codice Etico e relative modifiche.

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio in carica al momento della proposta di adozione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Eventuali modifiche saranno approvate dal medesimo Consiglio in carica ovvero da quello successivo subentrante.

10. Modalità di diffusione.

Il presente Codice è pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, all'indirizzo <https://www.ordineavvocatibiella.it>, nella apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*".

11. Disposizioni finali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Codice Etico trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al D.P.R. n. 62/2013.